

La qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) non può di per sé sola essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda, svolta nell'ambito dell'intero ciclo produttivo da altri dipendenti, addetti all'attività meramente esecutiva

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 17613 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA
Data pubblicazione: 14/07/2017**

ORDINANZA

sul ricorso 4057-2016 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

- ricorrente -

contro

N. M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 32, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO ZAZZERA, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Svolgimento del processo

Rilevato:

che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Parma, che aveva accolto l'opposizione proposta da N. M. **avverso la cartella esattoriale con la quale era stato al predetto ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 12.307,49 a titolo di contributi relativi**

alla gestione commercianti, escludendo l'obbligo del prelievo, socio amministratore della Galleria d'arte N. s.r.l., già iscritto alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, alla doppia contribuzione anche presso la Gestione commercianti, in ragione dell'accertato mancato esercizio dell'attività commerciale nell'impresa, per essere stato accertato che l'attività svolta era di contenuto organizzativo e di contatto con fornitori e clienti e non meramente esecutivo;
che di tale sentenza l'INPS chiede la cassazione affidando l'impugnazione ad unico motivo di ricorso, cui ha opposto difese, con controricorso, il N.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza
in camera di consiglio, in prossimità della quale il N. ha depositato memoria;

Motivazione

Considerato:

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
2. che viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 203 e 208 della legge n. 662 del 1996, così come interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010 in relazione all'art. 2697 cod. civ., censurandosi la sentenza nella parte relativa alla asserita incompatibilità tra l'iscrizione alla gestione separata e l'iscrizione alla gestione commercianti ed in quella in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'I.N.P.S. non avesse fornito la prova dello svolgimento, da parte del N., di un'attività lavorativa nel suo momento esecutivo ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;
3. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso, qualificabile come manifestamente infondato alla luce del **precedente di questa Corte del 5 marzo 2016 n. 5444**, reso in un caso del tutto analogo e di successive pronunce (Cass. 13446/2015 e da ultimo Cass. 20208/2016);
4. che, pure essendo stato ritenuto (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076) che: "In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996" alla stregua della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale), **tuttavia il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e che quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo;**
che invero, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo i cui dettami **la iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali;**

5. che, pertanto, distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, dovendo ognuna delle due distinte attività essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri, essendo il requisito della prevalenza valido nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte "assicurabili" nelle gestioni previste per le attività in parola;

6. che nella specie gli evidenziati presupposti non ricorrono perché, come ritenuto dalla sentenza impugnata

sulla base di un accertamento di fatto non oggetto di rilievo da parte dell'I.N.P.S., M. N. non esercitava attività diversa da quella istituzionalmente rientrante nelle funzioni di amministratore della società, svolgendo lo stesso prevalentemente compiti di coordinamento e controllo dell'attività espletata, essendo lo stesso impegnato nell'organizzazione di mostre, nel contatto di artisti e di potenziali clienti e vendita di quadri sempre in occasione delle mostre; che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per la detta "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, **potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni** (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685);

7. che, nella specie, il decisum della Corte territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del N. della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, se non in maniera del tutto minoritaria "rispetto agli altri regolari costanti e preponderanti fattori produttivi", non è validamente infirmato dalla parte ricorrente e dai mezzi d'impugnazione articolati;

che, come già detto, **la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) non può di per sé sola può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda, svolta nell'ambito dell'intero ciclo produttivo da altri dipendenti, addetti all'attività meramente esecutiva;**

8. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;

9. che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse sono regolate, in base alla regola della soccombenza, come da dispositivo;

10. che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002;

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13, comma ibis, del citato D.P.R.

Così deciso in Roma, il 21.6.2017

Depositata il 14 luglio 2017

